

## Al via il decreto flussi d'ingresso di lavoratori stranieri

Publicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale, prevede quote d'ingresso per 82.705 unità, tra ingressi per lavoro subordinato, stagionale. Domande a partire dalle ore 09 del prossimo 27 marzo.

Roma, 27 gennaio 2023

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 di ieri 26 gennaio 2023, il DPCM del 29 dicembre 2022 con cui sono state fissate le quote dei lavoratori stranieri che possono fare ingresso in Italia per lavorare. Un decreto molto atteso, visti i ritardi nella sua emanazione e fortemente richiesto dalle categorie produttive che denunciano da tempo forti difficoltà nel reperimento di manodopera.

Il nuovo Decreto fissa una quota massima di ingressi pari a 82.705 unità, 44.000 delle quali riservate agli ingressi per motivi di lavoro stagionale, nonché 38.705 quote d'ingresso per lavoro non stagionale ed autonomo di vario genere, conversioni dei permessi comprese. Di seguito il dettaglio del dispositivo.

### Lavoro subordinato non stagionale

30.105 quote sono riservate per il lavoro subordinato nei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia, turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, Le quote, però sono riservate ai Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, così ripartiti:

a) n. 24.105 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Peru' Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina;

b) n. 6.000 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso dell'anno 2023 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria.

Le restanti quote non stagionali per lavoro subordinato e/o autonomo (8.600) sono così ripartite:

- 1000 cittadini stranieri residenti all'estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela;
- conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
  - a) n. 4.400 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
  - b) n. 2.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
  - c) n. 200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea;
  - d) n. 370 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
  - e) n. 30 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

## **Lavoro autonomo**

500 quote riservate a cittadini stranieri residenti all'estero, appartenenti alle seguenti categorie:

- a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
- b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate oppure non regolamentate né vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e che rilasciano un attestato di qualità dei servizi e di qualificazione professionale dei soci;
- c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
- d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
- e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.

## **Lavoro stagionale**

Anche per le 44.000 quote d'ingresso riservate al lavoro stagionale si prevedono condizioni:

- I settori sono quelli dell'agricoltura e turistico-alberghiero;
- I paesi di riferimento sono quelli che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere con l'Italia accordi di cooperazione in campo migratorio;
- 1500 quote riservate ai lavoratori stranieri che abbiano lavorato in Italia almeno una volta nei pregressi 5 anni e per i quali il datore di lavoro avanzi richiesta di nulla osta pluriennale;
- 22 mila quote sono affidate alle organizzazioni professionali dei datori di lavoro, le quali assumono l'impegno di sovrintendere alla conclusione del procedimento di assunzione, nel rispetto dei contratti di lavoro.

## **Verifica disponibilità nei Centri per l'impiego**

Un'importante novità introdotta dal decreto flussi 2022 riguarda la necessità che il datore di lavoro prima dell'invio della richiesta di nulla osta al lavoro verifichi, presso il Centro per l'Impiego competente, che non vi siano altri lavoratori già presenti sul territorio nazionale disponibili a ricoprire il posto di lavoro per cui si ha intenzione di assumere il lavoratore che si trova all'estero. Tale verifica va effettuata attraverso l'invio di una richiesta di personale al Centro per l'Impiego, attraverso un apposito modulo che verrà a breve reso disponibile. La richiesta di nulla osta, pertanto si potrà procedere solo se:

- a) il Centro per l'impiego non risponde alla richiesta presentata, entro quindici giorni lavorativi dalla data della domanda;
- b) il lavoratore segnalato dal centro per l'impiego non è per il datore di lavoro idoneo al lavoro offerto;
- c) il lavoratore inviato dal centro per l'impiego non si presenta, salvo giustificato motivo, al colloquio di selezione, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta.

Il verificarsi delle suddette circostanze dovrà risultare da un'autocertificazione che il datore di lavoro dovrà allegare alla domanda di nulla osta al lavoro.

Tale preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale non è necessaria per i lavoratori stagionali e per i lavoratori formati all'estero.

#### **Semplificazioni nella procedura**

Infine, altra importante novità di quest'anno, anche se in parte già sperimentata in occasione del decreto flussi 2021 è che, trascorsi **trenta giorni dalla presentazione delle domande** senza che siano emerse le ragioni ostative, **il nulla osta viene rilasciato automaticamente** ed inviato – in via telematica - alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine che, dovranno rilasciare il visto di ingresso entro venti giorni dalla relativa domanda.

#### **Invio delle richieste**

Tutte le domande potranno essere inviate a partire dal **27 marzo 2023**, ovvero 60 giorni dopo la pubblicazione del Decreto flussi sulla Gazzetta Ufficiale.

Maggior dettagli su tutte le novità introdotte e sulle procedure per la presentazione delle domande sono contenuti in una **circolare interministeriale** in corso di adozione.

#### **Prime valutazioni della UIL**

Nel salutare positivamente l'uscita del decreto flussi, sia pur con grande ritardo, non possiamo non rilevare limiti d'impostazione e farraginosità dello stesso dispositivo che potrebbero limitarne notevolmente l'efficacia:

- a) L'esclusione del settore del lavoro domestico appare poco comprensibile, visto il grandissimo peso che esso oggi ha nel lavoro etnico in Italia;
- b) Le quote d'ingresso sono disponibili solo per Paesi che abbiano in vigore (o che intendano farlo) accordi di cooperazione con l'Italia in materia migratoria. In realtà però sono pochi gli Stati con cui esistano accordi funzionanti ed i tempi per nuovi accordi si presentano lunghi. Il rischio, per la UIL, è di un utilizzo limitato delle quote d'ingresso formalmente messe a disposizione dal decreto flussi;
- c) La verifica di disponibilità di lavoratori presenti in Italia, presso i centri per l'impiego era già presente nel Testo Unico immigrazione, ma praticamente inapplicata in quanto poco funzionale al matching tra domanda ed offerta di lavoro e capace solo di ritardare i meccanismi di funzionamento del decreto. Oggi viene riproposta in termini ancora più limitativi, con il rischio, a parere UIL, di rendere più difficile far arrivare dall'estero nuovi lavoratori;
- d) Vengono di fatto esclusi gli stranieri irregolari dalla possibilità di essere assunti, tramite il decreto, in quanto non iscritti ai centri per l'impiego. Tra assenze di regolarizzazioni nuove ed esclusione dal decreto flussi degli stranieri irregolari, il rischio di un aumento della presenza dei sans papier e dello sfruttamento lavorativo diventa più probabile e concreto;

Già in passato il combinato disposto tra aumento della burocrazia e scarsità di personale adeguato nella pubblica amministrazione, ha aumentato a dismisura i tempi di esame delle domande e dei permessi di soggiorno per lavoro. La UIL si chiede se sia una politica sensata quella di rendere oggi ancora più difficile la vita ed il lavoro degli stranieri nel nostro Paese, come appare essere l'approccio delle attuali politiche del governo in materia di immigrazione.

#### **Documenti allegati**

- [DPCM del 29 dicembre 2022 \(GU del 26 gennaio 2023\)](#)

- [Nota operativa Anpal sulle verifiche presso i Centri per l'impiego](#)